

RUOLO DEL DIRIGENTE NELL'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI: REGOLE E TEMPISTICA

EGIDIO PAGANO

- **Aspetti generali**
- **I soggetti coinvolti**
- **Le tempistica e le procedure da seguire**
- **Proposte di criteri per il Collegio dei docenti**
- **Casi eccezionali**
- **Normativa di riferimento**



ASPETTI GENERALI

Il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001, all'art. 25 c. 2, recita: *“il Dirigente è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici [...] organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative”*. Ed ancora l'art. 25, c. 1 *“I dirigenti scolastici [...] rispondono agli effetti dell'art. 21 in ordine ai risultati che sono valutati [...] sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione”*.

In questi principi è certamente concentrata gran parte delle funzioni e degli obblighi “gestionali” del Dirigente. Principi che certamente vanno letti e interpretati non solo con quanto indicato ai commi sopra richiamati, ma anche con quanto previsto sia dall'art. 5 c. 2, ove si afferma che *“le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, [...] e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”*, che con quanto previsto dagli artt. 7, 10 e 396 del D.Lgs. n. 297 del 16/4/1994.



Articoli, quelli del D.Lgs. n. 297/1994, nei quali sono indicati gli adempimenti di competenza degli organi collegiali (Consiglio di istituto e Collegio dei docenti) che tuttora, nonostante le finalità e i principi ispiratori delineati dall'autonomia scolastica con il D.P.R. n. 275 dell'8/3/1999, continuano ad avere efficacia, e per certi versi anche senso, considerata la natura, i compiti e le figure professionali coinvolte nel raggiungimento dei fini e dei risultati istituzionali propri dell'Istituzione scolastica. Un "sistema" in cui ciascuno, con spirito collaborativo, correttezza istituzionale, senso del dovere, rispetto degli obblighi contrattuali, competenze e obblighi di varia natura propri delle funzioni svolte, ha l'onere di mettere in atto ogni azione utile alla realizzazione di una "parte" delle finalità istituzionali proprie della scuola.

Ma proprio il combinato disposto delle norme vigenti hanno, negli anni, determinato posizioni ed interpretazioni differenti a cui hanno posto fine il dispositivo della Corte di Appello di Cagliari n. 40 del 21/8/2015, la sentenza n. 11548 del 15/6/2020 della Corte di Cassazione sezione lavoro e, per ultima, la sentenza n. 60 del 14/1/2022 del Giudice del lavoro di Potenza, confermando che, nonostante i principi sanciti dagli artt. 4 e 5



del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, **pur rimettendo al dirigente scolastico l'assegnazione delle classi ai docenti, gli impone il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto e quelli specifici indicati dal Collegio dei docenti.**

Pertanto, l'attribuzione dei docenti a sedi e classi/sezioni è sì di competenza del Dirigente scolastico ma lo stesso deve procedere secondo quanto sopra indicato. Il Dirigente, infine, può adeguarsi ai criteri e proposte degli OO.CC., così come può discostarsene motivando opportunamente tale diversa posizione. In definitiva la decisione nell'assegnazione delle classi da parte del Dirigente, pur essendo di natura organizzativa, non è del tutto discrezionale, dovendo avere a riferimento le indicazioni previste dai criteri deliberati dagli OO.CC.

Data la centralità dell'argomento anche la mobilità territoriale dei docenti è divenuta materia oggetto di contrattazione, ai sensi dell'art. 11 c. 4 lett. a1) del CCNL 2022-2024 (le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale) e del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli aa.ss. relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 sottoscritto il 10 marzo 2026.



I SOGGETTI COINVOLTI

Pertanto, per quanto sopra indicato, possiamo individuare non solo gli atti di competenza dei singoli soggetti coinvolti ma anche le scadenze entro cui è necessario che ciascuno adempia alle proprie prerogative ai sensi e con i vincoli definiti dalla nota MIM n. 10164 del 16/4/2026 per l'a.s. 2026/2027.

Ovviamente è necessario innanzitutto che il Dirigente abbia ben chiaro e definitivo l'organico complessivo dell'autonomia al fine di poter disporre di tutti quegli elementi necessari a consentirgli di fare scelte adeguate sia rispetto alle competenze e capacità dei singoli docenti che agli obiettivi del PECUP, relativo all'indirizzo di studi, e del PTOF.

È infatti necessario avere almeno a disposizione tutti gli elementi relativi:

- alle ore per singola disciplina e le relative classi di concorso (negli istituti secondari)
- alla situazione complessiva del numero di cattedre complete ed eventuali spezzoni
- alle cattedre di potenziamento effettivamente disponibili al fine di poter utilizzare i docenti nei limiti previsti dalle relati-



ve disposizioni normative

– ai docenti facenti parte dell’organico d’Istituto di diritto e di fatto. Pertanto prima di assegnare i docenti alle cattedre, e quindi alle classi, dovrebbero essersi concluse tutte le operazioni di mobilità annuale, di immissione in ruolo degli aventi diritto, di assegnazione provvisoria e di utilizzazione del personale. Operazioni, non di competenza dell’Istituto, e che di norma avvengono tra agosto e settembre (spesso inoltrato) di ogni anno scolastico.

Elementi questi che sicuramente in questo a.s. saranno condizionati, per taluni aspetti, dal previsto avvio della riforma, ai sensi del D.M. n. 29/2026, negli istituti dell’istruzione tecnica. Pertanto i soggetti direttamente coinvolti nella procedura di assegnazione alle classi sono:

1. **il Consiglio di istituto:** con il compito di deliberare i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi
2. **il Collegio dei docenti:** che dovrà deliberare i criteri specifici, nell’ambito della cornice offerta dal Consiglio di istituto, che tengano conto delle finalità didattico-formative nel rispetto del beneficio e dei diritti degli alunni e degli obiettivi del PTOF



- 3. il Docente:** che può chiedere, motivandone le finalità, l'assegnazione ad una classe, sezione o plesso. In caso di non accettazione della richiesta, risultante dal decreto di assegnazione da parte del Dirigente, può, ove ne ricorrano le condizioni e lo ritiene opportuno, proporre in prima istanza reclamo motivato per via gerarchica nei tempi che le scuole hanno previsto già nel decreto di assegnazione o con apposita circolare (ipotesi: entro max 5 giorni dalla notifica del provvedimento)
- 4. il Dirigente:** chiamato a redigere il decreto di assegnazione con le opportune motivazioni, sia nel caso di aderenza che nel caso di eventuale mancata aderenza ai criteri definiti dagli OO.CC.



LA TEMPISTICA E LE PROCEDURE DA SEGUIRE

Prima dell'inizio delle attività didattiche del nuovo anno scolastico (dal 10 al 17 settembre per l'a.s. 2026/2027 - sulla base delle eventuali disposizioni specifiche impartite dalle singole Regioni):

a) il **Consiglio di istituto** dovrà deliberare la cornice dei criteri generali. Potrebbe essere opportuno effettuare ordinariamente tale deliberazione nell'ultimo Consiglio di istituto dell'anno scolastico precedente - giugno a.s. 2025/2026)

b) il **Collegio dei docenti** dovrà deliberare:

- i criteri specifici per l'assegnazione dei docenti alle classi, magari inserendo tra gli stessi gli opportuni casi eccezionali
- ovviamente non esistendo criteri univoci validi per tutte le scuole è auspicabile che gli stessi vengano ispirati a tre principi fondamentali:
 1. la migliore attuazione di quanto previsto dal PTOF di istituto
 2. il pieno sviluppo e successo formativo del singolo alunno
 3. il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti



4. la migliore valorizzazione delle competenze e professionalità presenti in istituto

5. il Piano annuale delle attività.

Ciò consentirà al Dirigente sufficiente agibilità nell'assegnare i docenti anche di scuola primaria e infanzia ai plessi e i docenti di 1° e 2° grado alle succursali, come già richiamato dalla nota ministeriale n. 6900 dell'1/9/2011, eventualmente dopo il solo confronto sui criteri con le RSU.

c) Il **dipendente** può legittimamente richiedere l'assegnazione ad una specifica classe, sezione o plesso rispetto alle disponibilità presenti nella scuola e tale richiesta deve essere inoltrata al Dirigente compatibilmente con l'inizio delle attività didattiche. Tale facoltà è molto utile per coloro che entrano a far parte per la prima volta dell'organico della scuola. Da tenere presente i casi in cui vengono presentate più richieste per il medesimo posto nella eventualità di perdita di posti nel plesso o scuola. In tal caso è necessario che i criteri deliberati dal Collegio dei docenti prevedano soluzioni specifiche.

d) Il **Dirigente** dovrà emettere, con riferimento ai criteri adottati dal Collegio dei docenti, il decreto di assegnazione corre-



dato dalle necessarie motivazioni. È opportuno, quando non necessario, che il decreto di assegnazione sia individuale, e notificato ad personam, evitando un decreto con l'elenco, in indirizzo, di tutti i docenti. Ciò anche per fornire elementi maggiormente sostenibili in caso di eventuali contestazioni, reclami e/o ricorsi. Si ribadisce che il rispetto dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti non è "obbligatorio" in quanto il Dirigente scolastico può discostarsene purché ne motivi la scelta per quei casi che definiamo "eccezionali" e di cui di seguito diremo.

- e) I criteri di assegnazione alle classi, come definiti dagli OO.CC., saranno inseriti nel PTOF e quelli riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale, se definiti, saranno oggetto di confronto come previsto dall'art. 11 c. 9 lettera b2 del CCNL triennio 2022-2024.



PROPOSTE DI CRITERI PER IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Solo a titolo di esempio, e senza alcuna pretesa di completezza, di seguito si elencano alcuni possibili criteri utilizzabili ai fine della assegnazione dei docenti alle classi ed ai plessi:

- rispetto delle norme vigenti (sistema delle precedenze per i casi previsti dall'art. 13 del CCNI del triennio 2025-2028 del 10/3/2026)
- continuità didattica obbligatoria per i docenti di sostegno con riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 32/2025 e dall'O.M. n. 27 del 16/2/2026 richiamata dalla nota MIM n. 7766 del 26/3/2026. La continuità didattica, secondo il giudice del Tribunale di Potenza, è “un bene da tutelare nei confronti soprattutto degli utenti della scuola e non dei docenti”
- sentenza n. 1206/2012
- garanzia di equa distribuzione del personale di ruolo nelle classi
- obiettivo della realizzazione di PTOF, RAV e PDM nell'interesse dell'alunno
- realizzazione delle attività di lingua e della metodologia CLIL
- possibilità di compattamento cattedre su stessa sede



- valorizzazione delle competenze certificate e della formazione individuale svolta dal personale
- elementi di compatibilità del docente con gli alunni e le famiglie (classi frequentate da parenti/affini entro il 2° grado - D.P.R. n. 62/2013, art. 7 - entro il 4° grado in caso di componenti di commissioni - D.P.R. n. 297/1994, art. 433 - ed altri casi eccezionali)
- utilizzo dei docenti nelle attività di potenziamento
- graduatoria di istituto (graduazione dei docenti sulla base degli anni di presenza nell'organico dell'autonomia). A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

Ci sembra utile a conclusione sottolineare che la Cassazione con ordinanza n. 15618 del 15/7/2011 ha sancito che *"...nel rapporto di pubblico impiego privatizzato la violazione delle regole procedurali, che costituiscono specificazione dell'obbligo di correttezza e buona fede, può essere denunciata dal dipendente ex se come ragione di illegittimità delle determinazioni assunte dal datore di lavoro..."*. Pertanto si consiglia al Dirigente di ben motivare qualsiasi atto effettuato, di assegnazione dei docenti alle classi o ai plessi, sia in aderenza che in disaccordo con i criteri adottati dal Collegio dei docenti.



Peraltro già il Giudice del lavoro di Agrigento nella sentenza n. 2778 del 3/12/2003, aveva sottolineato come *“la norma prevede, in successione temporale e logica, che l’assegnazione dei docenti alle classi da parte del Dirigente scolastico avvenga sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio d’istituto e delle susseguenti proposte fatte dal Collegio dei docenti”*. Ciò porta alla conseguenza che i criteri così delineati costituiscono di fatto per il Dirigente scolastico la “norma interna” all’istituzione (magari inserita nel Regolamento di istituto) per effettuare l’assegnazione dei docenti alle classi, fermo restando la facoltà dello stesso sia di esprimere il proprio dissenso sulle proposte avanzate in collegio al momento della delibera di approvazione dei criteri che di discostarsene motivandone, nell’atto, le ragioni e gli elementi “oggettivi” e attuali in suo possesso al momento dell’emanazione del provvedimento definitivo. Eventuali tardive giustificazioni potrebbero (nonostante alcune favorevoli sentenze pregresse sia del TAR che del Consiglio di Stato) non essere sufficienti a rendere inoppugnabile l’atto di assegnazione. Quindi rimane opportuna una adeguata motivazione al fine di *“rendere edotto il destinatario del provvedimento con riferimento all’iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione”*.



Oltretutto il decreto, configurandosi come atto privatistico, è soggetto all'obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati (ex Legge n. 241/1990). Quindi è necessario richiamare nell'atto finale di assegnazione dei docenti alle classi sia i criteri generali che le eventuali motivazioni a sostegno di decisione che dagli stessi si discostano.

In tale circostanza, si ritiene, potrebbe anche presentarsi il caso in cui gli "elementi oggettivi" richiamati a giustificazione siano a carattere riservato (dati presenti nel registro atti riservati) o coperti da privacy ed eventualmente soggetti a "diffusione" esclusivamente in caso di ricorso con azione innanzi al giudice competente.



CASI ECCEZIONALI

Come abbiamo più volte sopra richiamato il Dirigente scolastico può discostarsi dai criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi, adottati dagli OO.CC., purché ne motivi la scelta diversa. Pertanto motivando la sua decisione con elementi oggettivi e riscontrabili.

Di seguito la presentazione di due casi, oggetto di contenzioso, abbastanza ricorrenti in ambito scolastico.

INCOMPATIBILITÀ DEL DOCENTE

Caso che potrebbe verificarsi in una data classe o dove si presentano motivi “oggettivi” di impossibilità per un docente di continuare a svolgere serenamente l’attività didattica.

Tale caso è sostenuto dalla sentenza della Cassazione civile, Sezione lavoro, n. 28282 del 31/12/2009. In questa occasione la Suprema Corte ha ravvisato nel comportamento del Dirigente scolastico, difforme ai criteri adottati dagli OO.CC., elementi non censurabili. Ha ritenuto infatti che il Dirigente abbia agito per ottemperare ad “una situazione di tensione venutasi a creare tra il docente ed i genitori degli alunni” con l’obiettivo



di soddisfare le esigenze di buon funzionamento della classe e/o del plesso scolastico interessato.

Pertanto nel caso in cui sussistano motivi di disagio o di contrasto, il potere gestionale ed organizzativo si rivela utile a garantire e salvaguardare le esigenze e gli obiettivi del servizio.

In questa prospettiva è stato riconosciuto prioritario, rispetto alla stabilità o richiesta di assegnazione del docente ad una specifica classe, il diritto di apprendimento degli alunni soprattutto ove si riscontrano o vengano a crearsi situazioni di incompatibilità.

Il Dirigente scolastico in questi casi può adottare legittimamente gli autonomi poteri di direzione, di coordinamento, di valorizzazione delle risorse umane con l'obiettivo, in funzione del compito riconosciuto dal D.Lgs. n. 165/2001, volti ad assicurare la qualità dei processi formativi e la realizzazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

GESTIONE DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA / POTENZIAMENTO

Caso più volte riscontrato nelle scuole considerato che la Legge n. 107 del 13/7/2015, pur avendo introdotto l'organico



dell'autonomia, ai sensi del c. 68 dell'art. 1, non è intervenuta sul sistema dell'assegnazione dei docenti alle classi (permanendone critica la gestione) che è rimasto regolato all'interno del T.U. D.Lgs. 297/1994. affermando quindi il ruolo e il rispetto degli Organi collegiali.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 24533 del 2016, ha messo in risalto l'importante questione delle assegnazioni; nello specifico sulla competenza del Dirigente scolastico nell'assegnazione dei docenti facenti parte dell'organico dell'autonomia, ad attività sia di insegnamento curricolare che di potenziamento o di attività organizzative (collaboratori e componenti dello staff) funzionali alla realizzazione del PTOF (si veda c. 5 dell'art. 1 Legge n. 107/2015) senza con ciò venire a ledere i diritti dei docenti titolari nella scuola, esistenti prima dell'entrata in vigore della "Buona Scuola".

Pertanto ogni cambiamento di mansione o di assegnazione, diverso dalle attività di insegnamento, può rientrare legittimamente nel potere dirigenziale purché il provvedimento sia debitamente motivato.

In questi casi il Dirigente scolastico pur non potendo non tenere conto di eventuali criteri fissati in sede collegiale dal



Consiglio di istituto e dal Collegio dei docenti, può certamente motivare le sue scelte per effetto degli aspetti gestionali e organizzativi necessari per non compromettere i risultati complessivi dell'istituzione scolastica.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 297 del 16/4/1994 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
> [VAI ALLA NORMA](#)
- D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche
> [VAI ALLA NORMA](#)
- Nota ministeriale n. 6900 dell'1/9/2011 - Assegnazione del personale scolastico nelle istituzioni scolastiche in più plessi e/o sedi
> [VAI ALLA NORMA](#)
- Legge n. 107 del 13/7/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
> [VAI ALLA NORMA](#)
- CCNL 2019/2021 del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 sottoscritto il 18/1/2024
> [VAI ALLA NORMA](#)



– D.M. n. 32 del 26/2/2025 - Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'a.s. 2025/2026

> [VAI ALLA NORMA](#)

– Nota ministeriale n. 105914 del 7/5/2025 - Indicazioni operative per l'applicazione del D.M. n. 32/2025

> [VAI ALLA NORMA](#)

– Nota MIM n. 7766 del 26/3/2026 - Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2026/2027

> [VAI ALLA NORMA](#)

– Nota MIM n. 10164 del 16/4/2026 - Dotazioni organiche del personale docente e educativo per l'anno scolastico 2026/2027

> [VAI ALLA NORMA](#)

– CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, del 10/3/2026

> [VAI ALLA NORMA](#)